



IL NUOVO ACCORDO SULLA TASSAZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI

14.04.2023

Webinar promosso dalla
Camera di Commercio di Varese



SOGGETTI INTERESSATI

Articolo 2 Definizioni generali

Ai fini del presente Accordo:

- a) l'espressione «area di frontiera» designa:
- per quanto riguarda la Svizzera, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese,
 - per quanto riguarda l'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano;
- b) l'espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:
- è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,
 - svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e
 - ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;

RESIDENZA IN ITALIA - LAVORO IN CH

- Residenza fiscale nei comuni italiani di confine (cfr. Accordo 1974). Fascia di frontiera unificata tra i tre Cantoni.
- Lavorano in Ticino, Grigioni, Vallese.
- Hanno il rientro giornaliero.

RESIDENZA IN CH- LAVORO IN ITALIA

- Residenza fiscale nei comuni svizzeri di confine (lista da redigere).
- Lavorano in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.
- Hanno il rientro giornaliero.

SISTEMA DI TASSAZIONE

Articolo 3 Imposizione dei lavoratori frontalieri

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, sono imponibili nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta. Tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere l'80 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta, ivi incluse le imposte locali sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta ad imposizione ed elimina la doppia imposizione.

2. Il carico fiscale totale sul reddito da attività di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia non può essere inferiore all'imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974.

3. L'imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata tramite imposizione alla fonte. Qualsiasi altro metodo d'imposizione è escluso ai fini del presente Accordo.

SISTEMA DI TASSAZIONE

Articolo 4 Non discriminazione

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo, con residenza in uno Stato contraente, non devono essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato contraente in cui viene svolta l'attività di lavoro dipendente diversa o più onerosa dell'imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, né essere soggetti ad alcun trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.

Articolo 5 Eliminazione della doppia imposizione

1. Lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la doppia imposizione sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri, in conformità alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.
2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, la Svizzera, al fine di eliminare la doppia imposizione, prenderà in conto, nella determinazione della base imponibile, le imposte prelevate ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3, riducendo di quattro quinti l'importo lordo del salario, dello stipendio e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere fiscalmente residente in Svizzera.

SISTEMA DI TASSAZIONE

(riassunto artt. 3, 4 e 5)

FRONTALIERI RESIDENTI IN ITALIA CHE LAVORANO IN SVIZZERA:

- Pagamento dell'imposta alla fonte in Svizzera ricalcolata nella misura dell'80%

 **NUOVE TABELLE IMPOSTE ALLA FONTE** 

- «**Non discriminazione**»: torna il moltiplicatore comunale medio
- **Tassazione del reddito anche in Italia (con eliminazione della doppia imposizione)**

FRONTALIERI RESIDENTI IN SVIZZERA CHE LAVORANO IN ITALIA

- Pagamento dell'IRPEF nella misura dell'80% delle aliquote ordinarie
- Tassazione del reddito anche in Svizzera (con eliminazione della doppia imposizione)

! SCAMBIO DI DATI TRA AUTORITÀ FISCALI !

Italia: dichiarazione dei redditi precompilata (modificabile)

(cfr. art. 7)

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 6 Commissione mista e procedura di amichevole composizione

Articolo 7 Cooperazione amministrativa

1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, lo Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta fornisce annualmente in formato elettronico, entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento, le informazioni rilevanti ai fini dell'imposizione del lavoratore frontaliere. Queste informazioni includono:

- a) il nome, il cognome, la data di nascita e l'indirizzo di residenza del lavoratore frontaliere;
- b) per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere;
- d) l'ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;
- e) l'ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere;
- f) il totale dell'imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere, e
- g) il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro.

SCAMBIO DATI

Verrà effettuato anche per i frontalieri che non rientrano nell'Accordo ma sono tali ai sensi dell'Accordo sulla Libera Circolazione delle Persone (**rientri settimanali, frontalieri fuori fascia**).

Non è previsto lo scambio di dati per i frontalieri rientranti nel «regime transitorio» (art. 9, «**vecchi frontalieri fiscali**»).

«ENTRATA IN VIGORE» e «APPLICAZIONE»

Articolo 8 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del:
 - a) presente Accordo, e
 - b) del Protocollo che modifica, sostituendo il paragrafo 4 dell'articolo 15, la Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.
2. Il presente Accordo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.
3. L'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 è sostituito dal presente Accordo a partire dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 continueranno ad applicarsi fintanto che le disposizioni del presente Accordo non saranno applicabili.

REGIME TRANSITORIO

Articolo 9 Regime transitorio

1. Nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera.
2. Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

LIMITAZIONI SOGGETTIVE DEL REGIME TRANSITORIO

Articolo 9 Regime transitorio

1. Nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera.
2. Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

CRITERIO DI CONTROLLO PER REGIME TRANSITORIO

(Protocollo aggiuntivo all'Accordo)

11. Con riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, resta inteso che:
- a) si ritengono sussistenti le condizioni di cui a tale paragrafo quando, in relazione all'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera, il datore di lavoro ha versato le relative ritenute o ha provveduto all'annuncio all'autorità fiscale cantonale competente;

Criterio per la lista dei «vecchi frontalieri» = IMPOSTA ALLA FONTE!

LIMITAZIONI SOGGETTIVE

Articolo 9 Regime transitorio

1. Nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera.

Articolo 2 Definizioni generali

Ai fini del presente Accordo:

- b) l'espressione "lavoratore frontaliere" designa un residente di uno Stato contraente che:
- i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,
 - ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e
 - iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

REGIME TRANSITORIO: OCCHIO ALLA RESIDENZA FISCALE

Per la Svizzera la residenza fiscale è data da **tre elementi cumulativi**
(non alternativi, sono tutti necessari):

1. Iscrizione in Comune (residenza anagrafica)
2. Dimora abituale
3. **Centro degli interessi (in primis la famiglia)**

La Svizzera conosce la residenza fiscale dei frontalieri per il tramite del «questionario per i dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte»

OCCHIO ALLA RESIDENZA FISCALE

3. Informazioni concernenti il coniuge/partner registrato del contribuente dipendente			
Dati anagrafici	Cognome		
	Nome		
	Data di nascita	<input type="text"/>	Numero AVS <input type="text"/>
Domicilio/residenza	Nazione	<input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Italia (Comuni di Frontiera) <input type="checkbox"/> Francia <input type="checkbox"/> Svizzera <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Altra	
	Indirizzo		
	Via/Numero civico		
	NPA/Località		
	Il coniuge/partner lavora, percepisce indennità sostitutive o beneficia di rendite/pensioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Data inizio attività	<input type="text"/>	Data fine attività <input type="text"/>
Il reddito viene conseguito	<input type="checkbox"/> in Svizzera <input type="checkbox"/> all'estero		
4. Informazioni supplementari in caso di convivenza			
In caso di convivenza	Figli a carico (che vivono nella stessa economia domestica) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
	Esercita autorità parentale? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> Sì congiunta <input type="checkbox"/> No		
	Il contribuente percepisce un reddito maggiore rispetto alla/al convivente? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
5. Figli a carico (che vivono nella stessa economia domestica)			
Cognome/nome	Data di nascita	Data di inizio diritto	Data di fine diritto
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CLAUSOLA ANTIABUSO

(art. 9 «regime transitorio», comma 8)

8. Qualora l'autorità competente di uno degli Stati contraenti venga a conoscenza di uno o più casi di abuso evidente e manifesto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, tale autorità può sottoporre il caso o i casi all'autorità competente dell'altro Stato contraente, in base alle disposizioni previste all'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo e all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche, al fine di definire il corretto trattamento fiscale ai fini dell'Accordo.

Possibili controlli sulla «residenza fiscale»

DIRITTO PERMANENTE (Protocollo aggiuntivo)

11. Con riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, resta inteso che:

- b) i lavoratori frontalieri che alla data di entrata in vigore dell'accordo svolgono, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell'accordo hanno svolto, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera a prescindere da eventuali interruzioni del rapporto di lavoro oppure da cambi del datore di lavoro, quando continuino a essere sussistenti i requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), e l'attività di lavoro dipendente sia svolta nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera.

IN SINTESI: chi ha diritto al «regime transitorio»?

Contratto tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore

Residenza e centro interessi in fascia di frontiera

Rientro giornaliero «in linea di principio»

Imposte alla fonte pagate in Ticino, Vallese o Grigioni

Mantenimento condizioni nel tempo

DIRITTO
PERMANENTE

TRASFERTE

(Protocollo aggiuntivo, paragrafo 2)

Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.

TELELAVORO

(Protocollo aggiuntivo, paragrafo 3)

In relazione ad un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro, gli Stati contraenti si consulteranno periodicamente per verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni al precedente punto 2 del presente Protocollo aggiuntivo. Resta salva la facoltà degli Stati contraenti di concordare, con procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo in relazione al telelavoro, ivi incluso in situazioni eccezionali.